

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE  
REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| - Avv. Patrizia CORONA           | Presidente f.f. |
| - Avv. Ettore ATZORI             | Segretario f.f. |
| - Avv. Giuseppe ALTIERI          | Componente      |
| - Avv. Stefano BERTOLLINI        | Componente      |
| - Avv. Giampaolo BRIENZA         | Componente      |
| - Avv. Francesco CAIA            | Componente      |
| - Avv. Aniello COSIMATO          | Componente      |
| - Avv. Francesco DE BENEDITTIS   | Componente      |
| - Avv. Bruno DI GIOVANNI         | Componente      |
| - Avv. Vincenzo DI MAGGIO        | Componente      |
| - Avv. Gabriele MELOGLI          | Componente      |
| - Avv. Francesco NAPOLI          | Componente      |
| - Avv. Mario NAPOLI              | Componente      |
| - Avv. Giovanna OLLA'            | Componente      |
| - Avv. Alessandro PATELLI        | Componente      |
| - Avv. Francesco PIZZUTO         | Componente      |
| - Avv. Francesca SORBI           | Componente      |
| - Avv. Francesco Emilio STANDOLI | Componente      |

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Stefano Visonà ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Ricorso proposto dagli Avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] avverso la decisione in data 05/03/2021 con la quale il Consiglio Distrettuale di Disciplina del Veneto gli ha inflitto la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

I ricorrenti, avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] sono comparsi personalmente;

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Stefano Bertollini svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso i ricorrenti, i quali hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;

### **FATTO**

Gli avvocati [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] sono stati citati a giudizio disciplinare per rispondere delle condotte di cui ale seguente capo di incolpazione: “ *della violazione degli artt. 4 comma 1 ( volontarietà dell'azione), 29 comma 5 ( richiesta di pagamento) CDF in relazione all'art. 13, comma 6, L. 247/12 per avere richiesto, con preavvisi di parcella in data 24.05.2019 al proprio cliente – assistito dott. [AAA] un compenso complessivo imponibile, calcolato sulla scorta dei parametri del D.M. – 55/2014, per l'importo di € 59.896,60 ( 29.948,30 E x 2) circa sette volte maggiore di quello precedentemente e consensualmente determinato per l'importo di € 9.000,00 e già indicato e confermato con il preavviso di parcella in data 14.02.2018 avente ad oggetto saldo competenze professionali per le cause recenti le parti [AAA]-[BBB] e privo dell'avvertimento della riserva in caso di mancato pagamento da parte del cliente . In Venezia, il 24.05.2019.*

Il procedimento trae origine dall'esposto presentato al COA di Venezia dal dott. [AAA] che riferiva di aver conferito incarico relativo alla separazione dalla propria moglie all'avv. [RICORRENTE 1], il quale esercitava attività professionale all'interno dello studio legale [RICORRENTE 2]-[RICORRENTE 1]. Alla sottoscrizione del mandato, l'esponente apprendeva che l'incarico sarebbe stato gestito con l'avv. [RICORRENTE 2], conosciuto tuttavia soltanto in seguito. Il Dott. [AAA] concordava con il solo avv. [RICORRENTE 1] l'entità e le modalità di corresponsione dell'onorario professionale, stabilendo che il complessivo importo di € 7.500,00 sarebbe stato corrisposto secondo le seguenti scadenze: € 1.000,00 quale acconto; - € 1.500,00 per la fase introduttiva; - € 2.000,00 per la prima fase istruttoria; - € 1000,00 a definizione della fase istruttoria ; - € 2.000,00 a definizione del giudizio.

L'importo originariamente ritenuto congruo dalle parti veniva aumentato ad € 9.000,00, in seguito a ripetute richieste di revisione dell'accordo e a fronte della promessa di un maggior coinvolgimento dell'avv. [RICORRENTE 2].

Tuttavia, in data 31.01.2018, l'esponente revocava il mandato ai difensori, ritenendo che l'attività professionale fosse stata mal eseguita. Successivamente, gli stessi sollecitavano il pagamento con preavvisi di parcella per € 1.500,00 ciascuno, oltre accessori, giacché il precedente accordo stabiliva che il dott. [AAA] corrispondesse loro ulteriori € 3.000,00.

L'esponente sosteneva che gli importi richiesti non fossero dovuti essendo la loro corresponsione subordinata alla definizione del giudizio. Per tale motivo, gli avv. ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] chiedevano al COA di Venezia l'opinamento delle parcelle relative all'attività svolta in favore del Dott. [AAA], ottenuto in data 1.4.2019.

Di conseguenza, il 24.05.2019, gli avvocati trasmettevano all'esponente una diffida di pagamento delle parcelle per come opinata ed in misura superiore rispetto a quanto oggetto del precedente accordo (per un totale per entrambi i professionisti, di € 59.896,60).

In data 11.02.2019, il COA di Venezia comunicava agli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] l'apertura del procedimento disciplinare n. 155/2019, in seguito all'esposto presentato dal dott. [AAA] e, all'uopo, li invitava a presentare le loro deduzioni, trasmesse il successivo 02.03.2019. Gli incolpati contestavano gli addebiti mossi a loro carico dal dott. [AAA] e chiedevano l'archiviazione dell'esposto previa loro audizione.

Nel corso dell'audizione, avvenuta durante l'istruttoria preliminare, gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2], nel richiamare gli scritti già depositati, affermavano di aver svolto con diligenza il mandato conferito e che le parcelle erano state opinata dal COA di Venezia.

In data 07.01.2020 il CDD approvava il capo di incolpazione sopra riportato.

In data 28.02.2020 veniva comunicata agli incolpati la delibera di apertura del procedimento disciplinare ; dopo un primo rinvio a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19, gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] comparivano per l'interrogatorio in data 25.08.2020, mentre il successivo 14.09.2020 il c.i. depositava la propria relazione finale, con richiesta di citazione a giudizio degli incolpati per il 05.03.2021.

Durante il dibattimento si procedeva all'udizione dei testi, compresa l'avv. [OMISSIS], collega di studio degli incolpati e coniuge dell'avv. [RICORRENTE 2], la quale dichiarava di rinunciare al diritto di astenersi dal rendere testimonianza. La teste riferiva che l'esponente aveva esercitato pressione sui legali, indicando loro come agire, salvo poi revocare il mandato prima della scadenza del termine per il deposito della comparsa conclusionale.

Inoltre, in quanto collega di studio l'avv. [OMISSIS] dichiarava di aver assistito ai colloqui e di conoscere la complessità del caso, pur non avendo partecipato direttamente alla redazione degli atti.

All'esito il CDD riteneva che la responsabilità disciplinare degli incolpati per i fatti contestati dovesse ritenersi provata, atteso che, dalla documentazione in atti, era emersa l'esistenza di un accordo sui compensi con il Dott. [AAA], ratificato tramite lo scambio di numerose mail tra le parti. Dunque, il CDD ravvisava la violazione deontologica non essendo fatta espressa riserva ex art. 29, c.5 NCDF nei preavvisi di parcella del 14.02.2018 ed essendo stato richiesto al cliente un compenso maggiore di quello concordato, peraltro liquidato dall'ordine di appartenenza.

Sul punto gli incolpati avevano precisato che il preavviso di parcella integrava soltanto un "invito" al pagamento e che la diffida, nella quale avevano formulato la riserva, veniva trasmessa in seguito al mancato riscontro della prima comunicazione da parte dell'esponente. Il CDD rilevava la volontarietà degli incolpati nell'omessa indicazione della riserva di cui all'art. 29, c.5, NCDF; inoltre la sezione giudicante riteneva che le prove relative all'esistenza dell'accordo tra le parti, acquisite nel corso del dibattimento, fossero certe ed inequivocabili, di talché per un verso, non lasciavano dubbi sulla violazione delle norme deontologiche operata dagli incolpati e, per altro verso, rendevano inverosimile, oltre che non condivisibile la tesi difensiva dell'errore sostenuta dagli avvocati, i quali erano a conoscenza del dispositivo dell'art. 29, c. 5, NCDF.

In conclusione, il CDD, valutato il comportamento complessivo tenuto dagli incolpati, considerato che loro difesa appariva rispettosa degli organi istituzionali preposti e che non risultavano precedenti disciplinari a loro carico, irrogava nei loro confronti la sanzione dell'avvertimento.

Gli Adv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] hanno impugnato innanzi al CNF, difendendosi in proprio, la decisione del CDD del Veneto chiedendo:

- In via principale, il proscioglimento da ogni capo di incolpazione;
- In via subordinata, la rideterminazione della sanzione impugnata

Nell'atto di impugnazione, i ricorrenti formulano 3 motivi di impugnazione.

Con il primo, lamentano "Errata interpretazione degli art. 29 comma 5 e 4 comma 1 CDF". La difesa si fonda sul presupposto secondo il quale il giudice disciplinare li avrebbe accusati di non aver formulato la riserva di cui all'art. 29, c. 5 NCDF; e ciò, in quanto non avrebbero specificato al proprio cliente che, ove egli non avesse corrisposto spontaneamente il compenso loro dovuto, si sarebbero ritenuti liberi di richiedere un compenso maggiore secondo il tariffario forense.

Dunque, a detta dei ricorrenti, sarebbe errata l'interpretazione della norma offerta dal CDD, il quale sostiene che la riserva avrebbe dovuto essere formulata, a pena di decadenza, nella prima richiesta di pagamento (ossia nel preavviso di parcella del 14.02.2018).

Gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] sostengono, al contrario, che la riserva non richiede forma scritta e che, nel caso concreto, sarebbe stata espressa verbalmente al cliente prima del 14.02.2018, circostanza che la teste avv. [OMISSIS] avrebbe confermato. Peraltro, i ricorrenti evidenziano di aver formulato la riserva anche successivamente, nella mail del 21.02.2018, che l'esponente riscontrava negativamente il 23.02.2018. Ne conseguirebbe che la riserva sarebbe stata formulata e che, al più, ai ricorrenti potrebbe essere contestata la tardività, non l'assoluta omissione.

Gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] affermano, dunque, che la decisione impugnata presenterebbe della forzature perché il CDD Veneto, in assenza di specifica previsione normativa, avrebbe autonomamente individuato un termine perentorio per esprimere la riserva, scaduto il quale i ricorrenti dovevano ritenersi decaduti dalla possibilità di formularla successivamente. Tuttavia, poiché l'art. 29 NCDF non prevede termini, i ricorrenti ritengono di non essere incorsi in alcuna preclusione e di aver operato in buona fede, di talché nessuna violazione disciplinare potrebbe essere loro imputata.

Proseguendo, i ricorrenti lamentano l'arbitrarietà del convincimento del CDD, il quale avrebbe rilevato la volontarietà degli avvocati nell'omessa formulazione della riserva. Ancora una volta, dunque, gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] ribadiscono di aver formulato la riserva sia verbalmente, che per iscritto, ragion per cui non potrebbe essere loro contestato di non aver volontariamente rispettato un termine, peraltro non dettato dalla norma.

Con il secondo motivo di gravame ("Omessa valutazione della produzione documentale e della deposizione della teste avv. [OMISSIS] del Secco resa all'udienza del 5 marzo 2021. Travisamento dei fatti ed errata interpretazione da parte del CDD"), i ricorrenti denunciano l'omessa valutazione delle risultanze testimoniali acquisite, circostanza che avrebbe determinato una decisione inficiata da evidente carenza istruttoria e di motivazione, oltre che erronea in punto di fatto.

In particolare, il convincimento del giudice disciplinare sarebbe smentito dalle dichiarazioni rese dalla teste [OMISSIS], che il CDD, pur richiamando, non avrebbe opportunamente valutato ai fini della decisione. Tale omissione si rivelerebbe decisiva ai fini del procedimento, in quanto la teste avrebbe confermato che i ricorrenti avevano formulato la riserva nel corso di un colloquio telefonico con l'esponente.

Nel terzo motivo di impugnazione ("Asserito accordo sul compenso riguardante la fase giudiziale del divorzio, stragiudiziale e procedimento di volontaria giurisdizione"), i ricorrenti evidenziano un errore del CDD, il quale basandosi sulle sole dichiarazioni del dott. [AAA], avrebbe ritenuto che l'accordo sul compenso riguardasse, oltre la fase giudiziale del divorzio, anche l'intera fase stragiudiziale ed il procedimento di volontaria giurisdizione. La corrispondenza via mail richiamata dal CDD a sostegno della conclusione, al contrario, non confermerebbe in alcun modo che l'accordo fosse omnicomprensivo. Infatti, nel corso dell'istruttoria, gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] avrebbero dimostrato che il compenso riguardava il solo divorzio giudiziale.

Con riferimento all'accordo sul compenso, poi, i ricorrenti evidenziano che lo stesso riportava solo indicazioni di massima, non essendo possibile prevedere al conferimento

dell'incarico, la mole di lavoro necessaria e la complessità dell'incarico. Per tale motivo, dunque, le parti avrebbero convenuto di non formalizzare un accordo scritto ex art. 13 L. 247/12.

A ciò aggiungono che, in seguito ai preavvisi di parcella del 14.12.2018, il Dott. [AAA] non avrebbe fatto valere l'efficacia dell'accordo sul compenso, limitandosi a riscontrare negativamente, né tantomeno, lo avrebbe fatto in seguito il suo difensore.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

L'impugnazione proposta dagli incolpati è infondata e va pertanto rigettata.

Va innanzitutto premesso

Le censure formulate dai ricorrenti consentono una trattazione congiunta, dal momento che le contestazioni mosse, attengono tutte ad un'errata ricostruzione dei fatti da parte del CDD, nonché all'omessa valutazione di alcuni rilevanti elementi.

Nel primo motivo, più che contestare l'errata interpretazione dell'art. 29, c.5, NCDF, evidenziano gli elementi fattuali che smentirebbero la ricostruzione storica operata dal CDD nella decisione disciplinare in ordine alla mancata formulazione della riserva. Nel secondo motivo, gli avv.ti [RICORRENTE 1] e [RICORRENTE 2] denunciano, invece, l'omessa valutazione delle deposizioni testimoniali e delle prove introdotte nel giudizio innanzi al CDD. Da ultimo, i ricorrenti lamentano un'eccessiva propensione del giudice disciplinare a ritenere attendibili le dichiarazioni dell'esponente relativamente all'esistenza dell'accordo sul compenso.

L'impugnazione, dunque, si fonda sull'assunto che gli elementi acquisiti nel corso del procedimento disciplinare non sarebbero stati correttamente valutati dal CDD.

Ebbene, sul punto va considerato che nel procedimento innanzi al CDD vige il principio del libero convincimento del giudice disciplinare, il quale gode di ampio potere discrezionale nel valutare la conferenza e la rilevanza delle prove acquisite, con la conseguenza che la decisione assunta in base alle testimonianze e agli atti acquisiti in conseguenza degli esposti deve ritenersi legittima quando risulti coerente con le risultanze documentali acquisite al procedimento (per tutte. Cass. SS.UU. 961/17; CNF 57/17).

Orbene la ricostruzione dei fatti operata dal CDD Veneto è coerente con le risultanze processuali ed il percorso logico- giuridico seguito appare convincente.

Le violazioni contestate trovano pieno riscontro nei documenti versati in atti, ivi compresi gli accordi raggiunti circa il compenso da corrispondere, accordi raggiunti sostanzialmente al momento del conferimento dell'incarico. Infatti, al contrario di quanto argomentato dalla difesa, l'art. 29 CDF onera l'Avvocato di formulare l'espressa riserva di maggior compenso contestualmente alla pattuizione dello stesso «dal momento che i destinatari della richiesta devono essere messi in grado di conoscere immediatamente ed inequivocabilmente le

conseguenze alle quali vanno incontro in caso di mancato, spontaneo pagamento del compenso richiesto dal professionista nell'ammontare specificamente indicato» (da ultimo, CNF n. 90 del 3 maggio 2021).

Superflua, dunque, oltre che poco credibile appare la ricostruzione operata dagli incolpati circa i reali accordi esistenti con il cliente.

Gli incolpati infatti, a loro dire, avrebbero formulato la riserva sul compenso solo verbalmente, mentre di tale riserva, non vi è alcuna menzione nelle mail intercorse con l'esponente né altra traccia nella corrispondenza ordinaria.

Ne tantomeno, può valere la circostanza legata alla presunta imprevedibilità della complessità dell'incarico, atteso che, lo studio della pratica e della strategia concordata con il cliente avrebbe facilmente consentito di avere il quadro esatto dell'incarico e i parametri sui compensi professionali esistenti, avrebbero consentito una elasticità nella pattuizione laddove fosse stata realmente concordata nei termini offerti dalla ricostruzione operata dagli incolpati.

### **P.Q.M**

Visti gli artt. 36 e 61 della l. n. 247/2012 nonché gli artt. 50 e 54 del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934 n. 37;

il Consiglio Nazionale Forense rigetta l'impugnazione.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità d'informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 19 gennaio 2023;

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Ettore Atzori

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Patrizia Corona

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,  
oggi 25 marzo 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria